



PARERE MOTIVATO
n.111 dell'11 Giugno 2019

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità per la Variante allo strumento urbanistico tramite SUAP della Ditta Baer Plast s.n.c. Comune di Villaverla (VI).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, stabilisce che sia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 11 Giugno 2019 come da nota di convocazione in data 10 Giugno 2019 prot. n.234709;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal L'ufficio SUAP del comune di Villaverla con note pec acquisite al protocollo regionale ai nn.507151 e 507156 del 12.12.2018, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la variante allo strumento urbanistico tramite procedura SUAP della Ditta Baer Plast srl;

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n.198192 del 21.05.19 del Genio Civile di Vicenza;
- Parere n.720 del 24.05.19 assunto al prot. reg. al n.205005 del 27.05.19 del Consiglio di Bacino dell'Ambito Bacchiglione;
- Parere n.3122 del 10.06.19 assunto al prot. Reg. al n.237152 del 10.06.19 dell'Autorità distrettuale delle Alpi Orientali;
- Parere n.57774 del 10.06.19 assunto al prot. Reg. al n.236290 del 10.06.19 di ARPAV,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n.25/2019 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

PRESO ATTO che Il Responsabile del Procedimento ha fatto pervenire dichiarazione attestante che entro i termini non sono pervenute osservazioni.

CONSIDERATO CHE l'istanza in oggetto è relativa alla "*Variante allo strumento urbanistico tramite procedura SUAP della Ditta Baer Plast s.n.c. in Comune di Villaverla*", per l'ampliamento di un edificio produttivo esistente sito nel Comune di Villaverla in variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi del Art. 4 della L.R. 55/2012. Attualmente, le strutture esistenti ricadono all'interno dell'area industriale "D1" mentre l'ampliamento richiesto ricade in zona agricola "E2" immediatamente contigua all'area industriale e sempre di proprietà della medesima ditta. La richiesta di ampliamento in loco deriva dalla necessità di razionalizzazione della logistica della ditta che attualmente occupa una serie di capannoni in affitto per stoccaggio della materia prima distribuiti sul territorio, considerato che la materia prima viene acquistata in notevole quantità per contenere i costi di trasporto, dato il modesto valore unitario della stessa. La riorganizzazione dello stabilimento con lo spostamento di parte dell'area adibita a deposito/magazzino dai capannoni esistenti a quello di progetto, consente sia l'ampliamento della linea produttiva sia l'adeguamento alla normativa antincendio eliminando la promiscuità tra parte lavorativa e parte a deposito. Relativamente alla "valutazione di altre aree disponibili" nel territorio comunale e come meglio precisato nella "Relazione di variante urbanistica al PAT e al PI", in atti, il Valutatore dichiara che, "*(...) si evidenzia che l'ampliamento non possa che essere realizzato in stabile e diretto collegamento con l'insediamento principale da ampliare.*". Il SUAP in oggetto, complessivamente, si configura come un quadro di completamento di un sistema insediativo produttivo che per la natura dei polimeri utilizzati non produce, secondo quanto evidenziato nella documentazione esaminata, emissioni tali da richiedere particolari misure per l'aspirazione di fumi e/o esalazioni inoltre, l'ampliamento sarà destinato esclusivamente a deposito/magazzino materie prime e materiale finito, anche secondo quanto evidenziato nella "*Relazione Tecnica*", in atti.



La Conferenza dei Servizi decisoria, con proprio verbale del 19/04/2019, in atti, ha espresso "parere favorevole al progetto esaminato con le con le prescrizioni riportate nei pareri allegati (...)". Con riferimento al PAI Brenta – Bacchiglione, l'area non è caratterizzata da alcun grado di pericolosità, come per altro assunto anche nel succitato verbale della conferenza dei servizi.

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV, in data 11 giugno 2019, dalla quale emerge che la "Variante allo strumento urbanistico tramite procedura SUAP della Ditta Baer Plast s.n.c. in Comune di Villaverla", possa non essere sottoposta a procedura di Valutazione Ambientale Strategica, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente.

In fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le condizioni di sostenibilità ambientale e le misure di mitigazione e/o compensazione individuate dal Rapporto Ambientale Preliminare e della documentazione esaminata e le indicazioni e/o prescrizioni previste nel "Verbale - Conferenza Decisoria" del 19/04/2019, nei pareri delle Autorità Ambientali consultate, nonché le prescrizioni della relazione istruttoria VincA n.25/2019.

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- Il D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

TUTTO CIÒ CONSIDERATO ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE ALLA PROCEDURA V.A.S.

La Variante allo strumento urbanistico tramite procedura SUAP nel Comune di Villaverla, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste nel Rapporto Ambientale preliminare e con le indicazioni e/o prescrizioni previste nel "Verbale - Conferenza Decisoria" del 19/04/2019.
- Devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopracitati.
- Devono essere recepiti gli esiti della Valutazione di Incidenza Ambientale:
 - dando atto che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1, 8 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
 - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
 - B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;



- prescrivendo:
1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Coronella austriaca*, *Natrix tessellata*, *Lanius collurio*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Rhinolophus hipposideros*, *Pipistrellus nathusii*, *Eptesicus serotinus*, *Plecotus austriacus*, *Tadarida teniotis*, *Musccardinus avellanarius*, *Hystrix cristata*;
 2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricoteri, imenotteri e ortotteri;
 3. di verificare e documentare, per il tramite del Comune di Villaverla, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

Si precisa che il presente parere ha valutato i possibili aspetti ambientali conseguenti la trasformazione prospettata ma non entra nel merito delle scelte progettuali e realizzative adottate per i sistemi di laminazione delle piene.

Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VinCA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso